



ENRICO CAMPELLI\*

## EROSIONE DEI CONTRAPPESI ED “ESECUTIVO DOMINANTE”: DINAMICHE DI REGRESSIONE COSTITUZIONALE IN ISRAELE\*\*

**SOMMARIO: INTRODUZIONE.** – **SEZIONI: 1. Partiti ed elezioni.** – 1.1. La svolta di *Ra'am*. – 1.2. Partiti ultraortodossi. – 1.3 Il nuovo partito di Eisenkot e il coordinamento delle opposizioni. – **2. Knesset.** – 2.1. Le proiezioni di sovranità. – 2.2. Le proposte sulla scissione dell’incarico di AG. – 2.3. Pena di morte per i terroristi. – 2.4. Le ipotesi di determinazione informatizzata dei collegi giudicanti. – 2.5. La Commissione di inchiesta per il 7 ottobre. – **3. Governo.** – 3.1. Il rifiuto del Primo Ministro di sottoporre al voto del Gabinetto un accordo sugli ostaggi. – 3.2. Esecutivo dominante e persistenza degli atti governativi di delegittimazione dell’*Attorney General*. – 3.3. Ministeri senza Ministri? – 3.4. La richiesta di grazia di Netanyahu. – **4. Presidente dello Stato di Israele.** – 4.1. Il potere di grazia del Presidente. – **5. Corte Suprema.** – 5.1. Le proposte di “spacchettamento” del ruolo dell’AG. – 5.2. Lo scontro tra Governo e AG e l’intervento della Corte.

---

### INTRODUZIONE

---

L’ultimo quadrimestre del 2025 conferma e approfondisce le dinamiche di regressione costituzionale che da oltre due anni stanno caratterizzando il sistema politico e istituzionale israeliano, segnando un progressivo indebolimento dei contrappesi ai poteri esecutivi. Tale dinamica non si esaurisce in singoli episodi di frizione istituzionale, ma tende a configurarsi come un processo cumulativo di erosione dei contrappesi e di progressiva emersione di un modello di “Esecutivo dominante”. La dinamica è riconoscibile, anzitutto, nella modalità con cui l’indirizzo politico-governativo tenta di rimodulare – per via legislativa, amministrativa e, talora, mediante pratiche di fatto – il perimetro e l’intensità dei poteri di garanzia (giurisdizionali e para-giurisdizionali), dei *gatekeepers* amministrativi e delle sedi di scrutinio della legalità. In questo senso, la cronaca costituzionale del periodo non registra soltanto la prosecuzione di un conflitto politico interno, ma documenta un più profondo spostamento degli equilibri materiali tra poteri: una torsione che investe contemporaneamente la sfera del controllo giurisdizionale, l’assetto dell’Avvocatura dello Stato e dell’azione penale, la tenuta dei vincoli di legalità in ambito securitario-militare e la crisi persistente legata alla coscrizione degli ultraortodossi,

---

\* Ricercatore Tenure Track (RTT) in Diritto pubblico comparato – Università Telematica Pegaso.

\*\* Contributo sottoposto a *peer review*.

divenuta snodo di identità costituzionale, eguaglianza e sostenibilità dell'obbligo di difesa in tempo di guerra.

Il punto di massima intensità di tale traiettoria si coglie nel persistente e multiforme scontro con la Corte suprema (che spesso è stato in questa sede ricostruito) e, in parallelo, nella controversia relativa alla posizione e alle funzioni della Procuratrice generale (*Attorney General*), figura che, per la peculiare architettura costituzionale israeliana, cumula il ruolo di consulente legale del Governo con la guida dell'accusa pubblica e la responsabilità di presidiare la legalità dell'azione amministrativa. La frizione non rimane confinata al piano retorico, ma si traduce in iniziative che mirano a ridisegnare l'equilibrio fra indipendenza dell'ufficio e capacità dell'esecutivo di conformarne l'azione. È in questa cornice che si colloca, nel periodo considerato, l'avanzamento di proposte legislative, di cui si dirà nel testo, volte a scomporre istituzionalmente le funzioni oggi concentrate nell'*Attorney General*. Queste iniziative assumono rilievo costituzionale non solo per l'oggetto, ma per l'effetto sistemico potenziale: qualora approvate avrebbero infatti la capacità di incidere sulla fisionomia dell'ufficio come contrappeso interno all'Esecutivo, modificando il bilanciamento fra indipendenza tecnica e controllo politico sul circuito della legalità governativa.

Il conflitto istituzionale si è intrecciato, nello stesso periodo, con la questione – divenuta ormai strutturale – della commissione di inchiesta sugli eventi del 7 ottobre 2023, che continua a operare come catalizzatore di tensioni fra responsabilità politica, *accountability* amministrativa e sindacato giurisdizionale. In data **24 dicembre**, la *Knesset* ha approvato in lettura preliminare una proposta di legge finalizzata a istituire una commissione, dando avvio all'iter parlamentare; tale passaggio è stato accompagnato da proteste e da prese di posizione che hanno denunciato, in termini istituzionali, il rischio che l'organo – per come concepito – potesse risultare privo di effettive garanzie di autonomia e dunque suscettibile di essere percepito come mera emanazione del Governo, con conseguente deficit di legittimazione e credibilità. Il **31 dicembre**, l'intervento dell'Alta Corte di Giustizia ha segnato un ulteriore passaggio di rilievo: con un'ordinanza cautelare, la Corte ha disposto la sospensione di specifiche attività investigative del *State Comptroller*, Matanyahu Englman, ordinando il congelamento, momentaneo, di indagini su profili centrali del “disastro” del 7 ottobre e limitando la possibilità di convocare funzionari e acquisire materiali in relazione a tali ambiti.

In questo quadro di tensione tra potere esecutivo e istituzioni di garanzia si inserisce altresì l'infuocato dibattito, emerso nel periodo considerato, relativo alla richiesta di grazia da parte del Primo ministro Benjamin Netanyahu nell'ambito dei procedimenti penali ancora pendenti a suo carico. Il nodo della questione, tuttavia, non attiene – come talvolta suggerito nel dibattito pubblico – ad una presunta ammissione di colpevolezza, evenienza che non è richiesta né prevista dall'ordinamento israeliano quale presupposto della grazia. Ciò che risulta problematico, piuttosto, è l'ipotesi stessa di una attivazione del potere di clemenza in assenza di una decisione giurisdizionale definitiva, con l'effetto di incidere sul corso del processo penale prima del suo esaurimento. Nell'architettura costituzionale

israeliana, il potere di grazia, attribuito al Presidente dello Stato, è tradizionalmente concepito come strumento eccezionale di temperamento dell'esecuzione della pena o di rimozione degli effetti di una condanna, e non come meccanismo idoneo a bypassare l'accertamento giudiziale della responsabilità. L'eventuale utilizzo della grazia a procedimento non concluso solleverebbe pertanto interrogativi di fondo sulla separazione dei poteri e sulla funzione del processo penale quale sede primaria e insostituibile di verifica della legalità, rafforzando la percezione di una tendenza a subordinare il circuito giurisdizionale alle esigenze di stabilità o di convenienza politica dell'Esecutivo.

Un ulteriore snodo di particolare rilevanza costituzionale nel periodo considerato riguarda la crisi apertasi all'interno dell'Avvocatura militare, che ha assunto contorni inediti per gravità e implicazioni sistemiche. In data **31 ottobre**, la *Military Advocate General* Yifat Tomer-Yerushalmi ha rassegnato le dimissioni a seguito delle polemiche relative alla diffusione non autorizzata di un video classificato che documentava gravi abusi commessi da militari israeliani ai danni di un detenuto palestinese nel centro di detenzione di Sde Teiman. La vicenda ha rapidamente travalicato il piano disciplinare e amministrativo per assumere una dimensione penale e costituzionale. Il **2 novembre**, Tomer-Yerushalmi è stata segnalata come scomparsa per diverse ore, circostanza che ha attivato operazioni di ricerca da parte delle autorità civili e militari; la stessa è stata successivamente rintracciata viva e, immediatamente dopo, arrestata con l'accusa di divulgazione non autorizzata di materiale classificato e di ostruzione alla giustizia. A seguito dell'arresto, l'ex *Military Advocate General* è stata posta agli arresti domiciliari e successivamente ricoverata in ospedale, mentre l'indagine penale nei suoi confronti è rimasta pendente. Sul piano istituzionale, il caso riveste un rilievo che va ben oltre la responsabilità individuale: esso investe infatti il ruolo dell'Avvocatura militare quale organo di garanzia interna alla legalità delle operazioni armate, chiamato a bilanciare esigenze di segretezza, responsabilità disciplinare e rispetto del diritto internazionale umanitario. La gestione politica e giudiziaria della vicenda ha inoltre evidenziato una tensione crescente tra l'Esecutivo e gli apparati di controllo giuridico in ambito militare, in un contesto nel quale la trasparenza sulle condotte delle forze armate e la credibilità dei meccanismi di accountability costituiscono elementi centrali tanto sul piano interno quanto su quello internazionale. La successiva nomina di Itai Ofir quale nuovo *Military Advocate General*, formalizzata il **10 novembre 2025** dal Ministro della difesa nonostante riserve attribuite al Primo ministro, si colloca in questo quadro di frizione istituzionale, confermando come anche gli uffici giuridici militari siano ormai pienamente coinvolti nelle dinamiche di concentrazione del potere esecutivo e di ridefinizione dei contrappesi.

Sul piano esterno – che, in queste cronache, incide ormai direttamente sulla vita costituzionale israeliana, rimodulando priorità, discorsi pubblici e margini di sindacato dei poteri – il quadrimestre si è svolto sullo sfondo di una regione segnata dall'onda lunga del confronto con l'Iran e della gestione politica della drammatica situazione di Gaza. In particolare, all'inizio di ottobre 2025, l'evoluzione delle trattative per una tregua ha registrato un passaggio rilevante: tra **3 e 4 ottobre**, il Presidente statunitense Donald Trump

ha pubblicamente sollecitato Israele a interrompere immediatamente i bombardamenti su Gaza, dopo segnali di accettazione, da parte di *Hamas*, di elementi di un piano statunitense; nelle stesse ore, si è registrata una rimodulazione operativa israeliana e l'avvio di una fase negoziale che ha prodotto ricadute immediate tanto sul terreno quanto nel dibattito interno israeliano, includendo tensioni con la componente politico-parlamentare più radicale.

La dimensione legislativa del quadrimestre ha inoltre mostrato, con crescente chiarezza, un'agenda che tende a saldare l'"Esecutivo dominante" a un Parlamento utilizzato come veicolo di mera approvazione di opzioni ad alta intensità identitaria e securitaria. Nel periodo considerato si è infatti registrata una riduzione significativa dell'attività legislativa ordinaria non connessa alle riforme istituzionali o alla sicurezza, con frequenti rinvii, sedute abbreviate e ricorso a procedure accelerate. Questo dato, pur non riconducibile a un singolo atto, è rilevante come fenomeno parlamentare strutturale, indicativo di una trasformazione del ruolo della Knesset da sede di deliberazione pluralistica a luogo di ratifica di decisioni assunte altrove.

In questo scenario, il conflitto politico-costituzionale che più direttamente interroga i fondamenti della cittadinanza e dell'eguaglianza rimane quello relativo all'esenzione degli ultraortodossi (*haredim*) dalla leva. Tra settembre e dicembre, la controversia assume una configurazione sempre più "costituzionale" per almeno tre ragioni: perché investe l'interpretazione del principio di eguaglianza e la portata vincolante delle decisioni della Corte suprema; perché incide sulla stabilità dell'esecutivo, in un sistema parlamentare in cui i partiti *haredi* svolgono un ruolo di pivot; perché si salda, in tempo di guerra, alla questione della capacità dello Stato di assicurare reclutamento e sostenibilità delle forze armate. Sul piano sociale, la tensione ha prodotto mobilitazioni di massa: il **30 ottobre** decine di migliaia di *haredim* hanno manifestato a Gerusalemme contro la coscrizione, in un quadro che evidenzia la frattura fra obbligo civico-militare e identità religiosa organizzata.

Il quadro di regressione e frizione sistemica trova, infine, una conferma empirica particolarmente significativa nei dati dell'*Israeli Democracy Index 2025*, presentato il **22 dicembre 2025**. Il valore della rilevazione non consiste soltanto nella "fotografia" dell'opinione pubblica, ma nel modo in cui essa rivela la pressione che l'attuale ciclo politico esercita sui pilastri di ogni democrazia costituzionale. In primo luogo, l'*Index* registra livelli di fiducia nelle istituzioni che rimangono bassi e, per quasi tutti gli attori istituzionali, inferiori alla media pluriennale. Un elemento costituzionalmente rilevante è la diversa gerarchia di fiducia fra campioni: fra gli ebrei, l>IDF conserva i livelli più alti di fiducia; fra gli arabi, al primo posto si colloca la Corte suprema. In controluce, questa divaricazione suggerisce che le istituzioni "di forza" e quelle "di garanzia" svolgono, per segmenti diversi della cittadinanza, funzioni simboliche e protettive differenti: un dato che, in fase di conflitto tra esecutivo e giudiziario, assume un peso ulteriore perché incide sulla legittimazione sociale delle rispettive pretese di autorità.

In secondo luogo, l'*Index* evidenzia un indicatore che, più di altri, segnala una crisi di legittimazione del circuito rappresentativo: circa il 46,5% del campione complessivo dichiara che "*sarebbe meglio smantellare tutte le istituzioni politiche del Paese e ricominciare da zero*".

In un ordinamento privo di una costituzione rigida e fondato su equilibri in larga parte consuetudinari o affidati a *Basic Laws* e prassi, un simile dato assume un significato che oltrepassa il mero scontento: indicando piuttosto la percezione di una rottura del patto istituzionale e la disponibilità, almeno in termini astratti, a soluzioni (e rischi) talmente ampi da non essere pienamente immaginabili. Particolarmente incisivi sono poi i dati sulla valutazione della democrazia israeliana: fra gli ebrei, solo circa un quarto (maggio 24%, novembre 27%) la valuta “buona o eccellente”; fra gli arabi, la quota positiva scende a 12%, uno dei livelli più bassi registrati nella serie storica. L'[Index](#) mostra inoltre come, fra gli israeliani ebrei, la valutazione positiva rimanga minoritaria in tutti e tre i campi politici, con una polarizzazione interna marcata (media maggio-novembre: sinistra 9%, centro 14%, destra 34%). Un ulteriore set di indicatori riguarda la coesione e la libertà del discorso pubblico, dimensione ormai cruciale per comprendere la tenuta effettiva di una democrazia costituzionale. L'Index registra che la maggioranza degli arabi (70%) e poco più della metà degli ebrei (53%) preferisce “stare in silenzio” e non esprimere le proprie opinioni politiche in presenza di persone sconosciute.

Nel complesso, il quadrimestre **settembre-dicembre** 2025 restituisce l'immagine di un ordinamento nel quale la regressione costituzionale non si presenta come un colpo di mano isolato, ma come un continuo logoramento delle infrastrutture del controllo: la Corte è investita da un conflitto che ne problematizza il ruolo; l'ufficio della Procuratrice generale è oggetto di iniziative che ne ridefiniscono architettura e indipendenza; gli apparati legali militari diventano terreno di contesa fra legalità e indirizzo politico; la leva *haredi* continua a erodere coesione e uguaglianza; il quadro esterno alimenta una domanda di decisione rapida che tende strutturalmente a favorire l'“Esecutivo dominante”.

L'intreccio di tali fattori delinea una tensione strutturale tra legalità costituzionale e concentrazione del potere, nella quale l'indebolimento progressivo dei contrappesi e la compressione delle istituzioni di garanzia concorrono a ridefinire in senso maggioritario l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

---

## SEZIONI

---

### 1. PARTITI ED ELEZIONI

#### 1.1. La svolta di *Ra'am*

Nel corso dell'autunno 2025 la formazione politica *Ra'am* (*United Arab List*), guidata da Mansour Abbas, ha avviato una rilevante ristrutturazione interna e simbolica, con dichiarazioni di portata sistemica che segnano un possibile cambio di identità politica e un tentativo di ridefinire il proprio ruolo nello spazio partitico israeliano; in un'intervista rilasciata il 6 dicembre, Abbas ha annunciato che il partito avrebbe interrotto i legami con il consiglio religioso (*Shura Council*) a cui era tradizionalmente collegato, prospettando la creazione di istituzioni interne completamente autonome e "civiche", con l'obiettivo dichiarato di allontanare *Ra'am* da associazioni religiose e di aumentare la sua equidistanza rispetto alle correnti più radicali dell'Islam politico e alle critiche mosse da settori dell'elettorato e della politica israeliana circa presunte connessioni con organizzazioni esterne. Questa trasformazione simbolica e organizzativa – che Abbas ha collegato alla prossima conferenza statutaria del partito chiamata ad approvare formalmente tali modifiche – riflette una tendenza verso una identità partitica meno confessionale e più civica, elemento che può incidere sulle future dinamiche di coalizione nei gruppi parlamentari e sulla percezione dell'elettorato ebraico e arabo all'interno del sistema politico israeliano. Parallelamente, Abbas ha annunciato che *Ra'am* intendeva aprire le proprie liste di candidatura anche a cittadini ebrei, una scelta senza precedenti nella storia recente dei partiti arabo-israeliani, volta ad allargare la base sociale e politica della formazione oltre la componente araba-musulmana e ad inserirsi in modo più diretto nel più ampio spazio politico nazionale; questa doppia evoluzione segnala una possibile ridefinizione del posizionamento sistemico di *Ra'am* nel quadro parlamentare israeliano e può avere effetti significativi sulle traiettorie delle alleanze partitiche in vista delle elezioni legislative anticipate previste per il 2026.

#### 1.2. Partiti ultraortodossi

Nel periodo considerato i partiti ultraortodossi *Shas* e *United Torah Judaism* (*UTJ*) hanno confermato il proprio ruolo di attori di veto sistemico all'interno della maggioranza parlamentare, utilizzando in modo esplicito la questione della leva obbligatoria degli studenti delle *yeshivot* come strumento di pressione politica, con ricadute dirette sulla stabilità della coalizione e sul processo di approvazione del bilancio statale; già nel corso del 2025 *UTJ* aveva annunciato il boicottaggio dei voti sulle proposte di legge della coalizione, sospendendo la disciplina di maggioranza in segno di protesta per il mancato avanzamento della normativa sulle esenzioni dalla coscrizione, mentre all'interno dello stesso partito si sono manifestate divergenze tra le sue componenti, con la fazione *Degel HaTorah* che, pur

nel quadro del conflitto con il Governo, ha dichiarato il proprio sostegno all'ultima versione del disegno di legge sulle esenzioni, segnalando una linea più negoziale rispetto ad altre anime ultraortodosse; la pressione politica ha assunto una dimensione ancora più incisiva quando *Shas* ha dichiarato formalmente che avrebbe votato contro la legge di bilancio per il 2026 qualora la coalizione non avesse previamente approvato una disciplina legislativa stabile e favorevole in materia di esenzione dal servizio militare per gli *haredim*, legando così in modo diretto la sopravvivenza del Governo all'esito di una riforma già oggetto di ripetuti interventi della Corte Suprema; tale posizione ha trasformato il bilancio – che, ai sensi dell'ordinamento israeliano, deve essere approvato entro termini perentori pena lo scioglimento automatico della *Knesset* – in un ulteriore strumento di condizionamento politico, evidenziando come i partiti ultraortodossi, pur senza provocare una rottura formale della maggioranza, abbiano continuato a esercitare un potere di interdizione sostanziale sull'indirizzo legislativo e finanziario dello Stato, con implicazioni rilevanti per il funzionamento del parlamentarismo israeliano e per l'equilibrio tra principio di uguaglianza e logiche di coalizione.

### 1.3. Il nuovo partito di Eisenkot e il coordinamento delle opposizioni

Il **16 settembre**, Gadi Eisenkot, già figura di primo piano di *National Unity* ed ex Capo di Stato Maggiore delle IDF, ha annunciato la fondazione di un nuovo soggetto politico dopo l'uscita formale dal partito guidato da Benny Gantz. Eisenkot ha annunciato la creazione di una nuova formazione centrista, dal nome “Yashar! with Eisenkot”, presentata come alternativa sia al *Likud* sia ai partiti di opposizione esistenti, dichiarando l'obiettivo di costruire una piattaforma di governo fondata su sicurezza nazionale, responsabilità istituzionale e riforme civili. La nascita del nuovo partito incide sulla frammentazione dell'area centrista e sulla futura configurazione delle coalizioni, in un sistema parlamentare nel quale la capacità di formare maggioranze stabili dipende in modo decisivo dall'assetto e dalla disciplina dei partiti.

A questo proposito, nel periodo analizzato, va segnalato il crescente coordinamento informale tra i principali partiti di opposizione, tra cui *Yesh Atid*, *National Unity*, *Yisrael Beiteinu* e *The Democrats*, attraverso incontri regolari e dichiarazioni congiunte volte a contrastare l'agenda del Governo, in particolare sulle riforme giudiziarie e sul ruolo dell'*Attorney General*. Pur senza sfociare nella creazione di un cartello elettorale o di un'alleanza formale, questo coordinamento rappresenta un fatto rilevante nella cronaca partitica perché segnala il tentativo di ricostruire un fronte oppositivo capace di agire come contropotere istituzionale in un quadro di esecutivo “dominante”, rafforzando la funzione dei partiti di opposizione nel sistema parlamentare e incidendo sulle dinamiche di confronto maggioranza-minoranza.

## 2. KNESSET

### 2.1. Le proiezioni di sovranità

Nel corso della seduta del **22 ottobre**, il Plenum della Knesset ha votato per approvare in lettura preliminare il *Disegno di legge sull'applicazione della sovranità dello Stato di Israele alle regioni della Giudea e della Samaria*, 2025, presentato dal deputato Avi Maoz (*Noam*). La proposta è stata approvata con 25 voti favorevoli e 24 contrari ed è stata quindi deferita alla Commissione per gli Affari esteri e la Difesa per l'esame in sede referente.

Il disegno di legge prevede che la legge, la giurisdizione, l'amministrazione e la sovranità dello Stato di Israele si applichino a tutte le regioni degli insediamenti in Giudea e Samaria. Nella relazione illustrativa si afferma: "Nel 77° anno della rinascita nazionale dello Stato di Israele e a 58 anni dal ritorno del popolo ebraico nelle regioni della sua patria storica in Giudea e Samaria — in virtù del nostro diritto naturale e storico e sulla base della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite — si propone che lo Stato di Israele applichi le proprie leggi e la propria sovranità alle regioni degli insediamenti in Giudea e Samaria, al fine di sancire lo status di tali regioni quali parte inseparabile dello Stato sovrano di Israele".

Nella stessa giornata, il Plenum della Knesset ha inoltre approvato in lettura preliminare il *Disegno di legge sull'applicazione della sovranità a Ma'ale Adumim*, 2025, presentato dal deputato Avigdor Liberman (Yisrael Beitenu) e da un gruppo di deputati. La proposta è stata approvata con 32 voti favorevoli e nove contrari ed è stata anch'essa deferita alla Commissione per gli Affari esteri e la Difesa per l'esame. Il disegno di legge stabilisce che la legge, la giurisdizione e l'amministrazione dello Stato di Israele si applichino all'area di Ma'ale Adumim.

### 2.2. Le proposte sulla scissione dell'incarico di AG

Il **29 ottobre** il Plenum della Knesset ha votato per approvare in lettura preliminare il *Disegno di legge sulla scissione dell'incarico di Attorney General*, 2025, presentato dai deputati Simcha Rothman, Ohad Tal e Michal Woldiger (*Sionismo Religioso*). La proposta, approfondita nella sezione relativa alla Corte di questa rubrica, è stata approvata con 59 voti favorevoli e 44 contrari ed è stata quindi deferita alla Commissione della Camera, cui spetterà individuare la commissione competente per l'esame del testo.

Il disegno di legge mira a ridefinire la struttura dell'Ufficio dell'*Attorney General* e dell'accusa pubblica in Israele, prevedendo la scissione dell'attuale incarico di *Attorney General* in tre funzioni distinte: *Attorney General*, Procuratore generale e rappresentante dello Stato nei procedimenti giudiziari. La proposta disciplina inoltre le modalità di nomina, i requisiti di competenza, la durata del mandato e i poteri attribuiti a ciascuna delle figure previste, con l'obiettivo di garantire, da un lato, l'indipendenza professionale e, dall'altro, un adeguato controllo amministrativo.

Nella stessa giornata, mercoledì, il Plenum della Knesset ha altresì approvato in lettura preliminare il *Disegno di legge sul Procuratore generale, 2022*, presentato dal deputato Hanoch Milwidsky (*Likud*), al quale sono stati abbinati un disegno di legge presentato dal deputato Yitzhak Kroizer (*Otzma Yehudit*) e un disegno di legge presentato dal deputato Ariel Kallner (*Likud*). La proposta è stata approvata con 56 voti favorevoli e 43 contrari ed è stata anch'essa deferita alla Commissione della Camera, incaricata di stabilire la commissione competente per l'esame.

Il disegno di legge prevede la separazione tra l'istituzione dell'Ufficio dell'*Attorney General* e quella dell'accusa penale. In tale prospettiva, si propone l'istituzione di un Procuratore generale, dotato dell'autorità di dirigere i procedimenti penali nello Stato di Israele. Il Procuratore generale sarebbe nominato dal Ministro della Giustizia, previa approvazione della Commissione per la Costituzione, il Diritto e la Giustizia, e nel rispetto dei requisiti di competenza previsti dalla proposta normativa.

### 2.3. Pena di morte per i terroristi

Nel corso della seduta dell'**11 novembre**, il Plenum della Knesset ha votato per approvare in prima lettura il *Disegno di legge penale (Emendamento n. 159) (Pena di morte per i terroristi), 2025*, presentato dalla deputata Limor Sonn Har Melech (*Otzma Yehudit*), al quale sono stati abbinati un disegno di legge presentato dal deputato Nissim Vaturi (*Likud*) e un disegno di legge presentato dal deputato Oded Forer (*Yisrael Beiteinu*) insieme a un gruppo di deputati. La proposta è stata approvata con 39 voti favorevoli e 16 contrari ed è stata quindi rinviata alla Commissione per la Sicurezza nazionale per l'esame.

Il disegno di legge prevede che chiunque abbia causato la morte di un cittadino israeliano in modo intenzionale o per indifferenza, per motivi di razzismo o di ostilità nei confronti di una popolazione, e con l'obiettivo di arrecare danno allo Stato di Israele e alla rinascita nazionale del popolo ebraico nella sua terra, sia condannato alla pena di morte. Si propone inoltre di stabilire che, nei tribunali militari operanti nella regione della Giudea e della Samaria, la pena di morte possa essere inflitta a maggioranza semplice dei giudici del collegio e che una condanna a morte una volta irrogata non possa essere commutata.

Nelle note esplicative del disegno di legge si afferma: "La Legge penale del 1977 prevede la pena dell'ergastolo per il reato di omicidio. L'esperienza dimostra che tale sanzione non ha effetto deterrente nei confronti dei terroristi, poiché molti di essi presumono che il periodo di detenzione verrà significativamente ridotto nell'ambito di accordi che includono il rilascio di prigionieri. Numerosi terroristi, inoltre, sono tornati ai comportamenti precedenti, continuando a svolgere attività terroristiche dopo la loro liberazione. Poiché la pena detentiva non costituisce un deterrente sufficiente, si propone di stabilire che la sanzione per i terroristi che hanno commesso atti di omicidio sia la pena di morte. Tale sanzione avrebbe una funzione deterrente e potrebbe prevenire la commissione di ulteriori atti di omicidio".

## 2.4. Le ipotesi di determinazione informatizzata dei collegi giudicanti

Nel corso della seduta del **19 dicembre**, il Plenum della *Knesset* ha votato per approvare in lettura preliminare il *Disegno di legge sui tribunali (Emendamento – determinazione dei collegi della Corte suprema e fissazione dell'udienza aggiuntiva)*, 2025, presentato dal deputato Simcha Rothman (Sionismo Religioso) e da un gruppo di deputati. La proposta è stata approvata con 48 voti favorevoli e 37 contrari ed è stata quindi deferita alla Commissione per la Costituzione, il Diritto e la Giustizia per l'esame.

Il disegno di legge prevede che i collegi giudicanti della Corte suprema siano determinati in via permanente mediante un sistema informatico, senza intervento umano. Inoltre, si propone di stabilire che, qualora sia presentata un'istanza di udienza aggiuntiva, i giudici della Corte suprema esprimano la propria posizione sull'istanza e che, qualora la maggioranza dei giudici ritenga necessario procedere a un'ulteriore udienza, la Corte celebri tale udienza con un collegio composto dalla maggioranza dei suoi giudici.

Nelle note esplicative del disegno di legge si afferma: “Lo scopo di questo emendamento è garantire che il collegio dei giudici della Corte suprema sia determinato in modo indipendente e senza intervento umano. Tale modifica si rende necessaria poiché, in talune circostanze, la determinazione del collegio giudicante quando la Corte siede come Alta Corte di Giustizia può incidere sull'esito del giudizio ancor prima che esso abbia luogo. Pertanto, e soprattutto alla luce del fatto che negli ultimi anni la Corte è stata chiamata in misura significativa a pronunciarsi su questioni oggetto di forte controversia nell'opinione pubblica israeliana, in casi di questo tipo il collegio giudicante dovrebbe essere determinato in modo casuale, così da evitare che l'esito del giudizio possa essere predeterminato”.

## 2.5. La Commissione di inchiesta per il 7 ottobre

Nel corso del mese di dicembre, la questione dell'istituzione di una commissione di inchiesta sugli eventi del 7 ottobre 2023 si è collocata al centro di una significativa tensione tra potere legislativo, organi di controllo e giurisdizione costituzionale. In data **24 dicembre**, la *Knesset* ha approvato in lettura preliminare una proposta di legge volta all'istituzione di una commissione di inchiesta, avviando il relativo iter parlamentare e deferendo il testo alla commissione competente per l'esame in sede referente. Tale passaggio procedurale è stato accompagnato da manifestazioni di protesta, in particolare da parte dei familiari delle vittime e degli ostaggi, nonché da settori della società civile, che hanno espresso il timore che l'organo in via di istituzione potesse configurarsi come una commissione priva di effettiva autonomia, potenzialmente riconducibile alla sfera di influenza dell'esecutivo. Parallelamente, lo *State Comptroller*, Matanyahu Englman, aveva avviato un'indagine sulle responsabilità istituzionali connesse alle gravi falle nei sistemi di sicurezza emerse in occasione degli attacchi del 7 ottobre, facendo ricorso ai poteri istruttori previsti dal suo mandato. Tuttavia, il **31 dicembre**, l'Alta Corte di Giustizia è intervenuta disponendo, in via cautelare, la sospensione delle attività investigative del *State Comptroller*,

inclusa la convocazione di funzionari e lo svolgimento di audizioni. Nell'ordinanza, la Corte ha posto l'accento sulla necessità che l'accertamento delle responsabilità relative a eventi di eccezionale gravità avvenga mediante un organo di inchiesta caratterizzato da piena indipendenza strutturale e funzionale, chiaramente definito sul piano normativo quanto a composizione, poteri e garanzie, e non suscettibile di essere percepito come strumento dell'indirizzo politico contingente. In tal modo, il giudice ha ricondotto il dibattito sulla commissione di inchiesta entro coordinate propriamente costituzionali, riaffermando il nesso tra indipendenza dell'organo investigativo, separazione dei poteri e legittimazione democratica del procedimento di accertamento delle responsabilità statali.

### 3. GOVERNO

#### 3.1. Il rifiuto del Primo Ministro di sottoporre al voto del Gabinetto un accordo sugli ostaggi

Nel corso di una riunione del Governo tenutasi il **1° settembre 2025**, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha rifiutato di inserire all'ordine del giorno e di sottoporre a deliberazione collegiale una proposta di accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza, nonostante la richiesta formale avanzata dal Capo di Stato Maggiore e da altri vertici dell'apparato di sicurezza. L'episodio assume rilievo costituzionale in quanto incide sul principio di collegialità dell'Esecutivo sancito dalla *Basic Law: The Government*, evidenziando una concentrazione monocratica delle decisioni strategiche in capo al Primo Ministro e una frattura istituzionale tra vertice politico e apparato militare.

#### 3.2. Esecutivo dominante e persistenza degli atti governativi di delegittimazione dell'*Attorney General*

Nel corso del mese di **settembre**, successivamente alla sospensione giudiziale del licenziamento della Procuratrice generale Gali Baharav-Miara, diversi ministri del Governo hanno continuato a promuovere prassi amministrative volte a eludere l'autorità dell'*Attorney General*, tra cui il ricorso sistematico alla rappresentanza legale separata nei procedimenti dinanzi alla Corte Suprema e l'invito rivolto ai funzionari ministeriali a non attenersi ai pareri dell'ufficio legale statale. Tali condotte, pur non formalizzate in un singolo atto normativo, costituiscono eventi giuridicamente rilevanti perché incidono sul principio di legalità dell'azione amministrativa e sulla funzione di coordinamento e garanzia attribuita all'AG nell'ordinamento israeliano. Il **29 ottobre**, in occasione dell'approvazione in prima lettura alla *Knesset* del disegno di legge volto a dividere le funzioni dell'*Attorney General*, il Governo – per il tramite del Ministro della giustizia Yariv Levin – ha espresso un sostegno politico esplicito alla riforma, assumendo una posizione ufficiale su un intervento legislativo destinato a incidere direttamente sull'assetto delle istituzioni di garanzia e sul sistema dei controlli di legalità. Ulteriore riprova della nuova, ormai esplicita, fase di Esecutivo

dominante si ha avuta nel mese di dicembre, in cui, nonostante le ordinanze e le raccomandazioni adottate dalla Corte Suprema a tutela dell'autorità dell'*Attorney General*, il Governo non ha adottato atti idonei a ripristinare pienamente il funzionamento ordinario dell'ufficio, né ha ritirato formalmente le iniziative legislative e amministrative volte a ridimensionarne il ruolo. Questo dato, pur in assenza di un singolo atto formale conclusivo, assume rilievo costituzionale come evento omissivo, idoneo a segnalare una persistente tensione tra Esecutivo e potere giudiziario e una progressiva normalizzazione del conflitto istituzionale.

### 3.3. Ministeri senza Ministri?

Nel corso dell'autunno 2025 un'altra questione di rilievo costituzionale ha investito l'azione dell'Esecutivo di Israele, concernente la persistente assenza di ministri titolari in sei ministeri governativi chiave, situazione emersa con particolare evidenza a partire da metà **novembre**, e denunciata dall'*Israel Democracy Institute* il **16 novembre** come un'anomalia istituzionale grave e senza precedenti nella storia recente dello Stato di Israele; secondo l'[analisi](#), il ritiro dei partiti ultra-Ortodossi dalla coalizione di Governo ha determinato la vacanza prolungata di portafogli quali quelli della Salute, Welfare e Interno, lasciando nel contempo in carica soltanto ministri “ad interim” – in violazione delle norme di legge che limitano a tre mesi la permanenza in funzione di un ministro senza portafoglio –, mentre decisioni che richiedono l'approvazione e la firma del ministro competente non sono state adottate, paralizzando procedure regolatorie e atti amministrativi essenziali nel settore della sanità pubblica, dell'assistenza sociale e dell'amministrazione interna; ciò ha generato una situazione in cui la responsabilità e l'esercizio di funzioni delegate a dirigenti ministeriali privi di legittimazione formale costituiscono una potenziale violazione degli obblighi costituzionali di funzionamento dell'Esecutivo stabiliti nella *Basic Law: The Government*, con impatti concreti sulla capacità dello Stato di adottare regolamenti e nomine di funzionari pubblici, e ha aperto un dibattito sulla necessità di rispettare i requisiti legali per la designazione dei ministri titolari, sotto pena di compromettere l'efficacia dell'azione governativa e il rispetto del quadro costituzionale vigenti in Israele.

### 3.4. La richiesta di grazia di Netanyahu

Nel periodo finale del 2025 l'azione del Governo israeliano è stata segnata da un evento di eccezionale rilievo costituzionale, rappresentato dalla richiesta formale di grazia presidenziale presentata dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu il **30 novembre** mentre il processo penale a suo carico per corruzione, frode e abuso di fiducia era ancora in corso; l'iniziativa, pur formalmente rivolta al Capo dello Stato, costituisce un fatto pienamente ascrivibile alla dinamica di governo perché implica una scelta del vertice dell'Esecutivo di attivare uno strumento che, nell'assetto israeliano, è concepito come potere di “compassione” e come valvola residuale del sistema, destinata a operare, secondo prassi

consolidata, dopo che le autorità di *law enforcement* e la giurisdizione abbiano completato il loro percorso, e non come alternativa o surrogato del giudizio penale; sul piano normativo, la clemenza presidenziale è ancorata alla *Basic Law: The President of the State*, che attribuisce al Presidente il potere di perdonare e commutare pene, mentre la disciplina successiva ha ampliato la sfera di intervento anche in materia di riabilitazione e registri penali; tuttavia, la prassi istituzionale israeliana – e le stesse direttive dell'*Attorney General* formatesi dopo precedenti particolarmente controversi – hanno tratteggiato un criterio di fondo secondo cui il Presidente interviene in via ordinaria solo rispetto a soggetti già condannati, poiché un intervento “a processo pendente” rischia di essere percepito come una scorciatoia capace di eludere la regola di uguaglianza dinanzi alla legge e di incidere sull'indipendenza della funzione requirente e giudicante; l'eccezione storicamente più citata, il caso delle grazie concesse prima del giudizio nel contesto dell'affare “Bus 300”, viene infatti qualificata come evenienza estrema e non replicabile se non in circostanze eccezionali e legate alla sicurezza nazionale, e la giurisprudenza ha insistito sul carattere di “safety valve” dell'istituto, con conseguente esigenza di un uso non ordinario e non strumentale. In questa cornice, la richiesta del **30 novembre** si presenta “eccezionale” anche per ulteriori profili che hanno alimentato il conflitto istituzionale: l'istanza è stata presentata prima di un verdetto definitivo e, secondo la ricostruzione prevalente nel dibattito pubblico, senza un'ammissione di colpa, elemento che pur non essendo condizione legale di accesso alla grazia incide tradizionalmente sulla sua ratio rieducativa e riparativa; inoltre, nel discorso pubblico si è ipotizzata la grazia come componente di un più ampio “deal” politico-istituzionale, ipotesi che, se accolta, altererebbe la natura stessa dell'istituto, trasformandolo in moneta di scambio e proiettando la Presidenza – e, per riflesso, l'intero Esecutivo – in un terreno di negoziazione potenzialmente corrosivo per la credibilità delle garanzie. L'evoluzione successiva, fino a gennaio 2026, ha ulteriormente accentuato la dimensione costituzionale della vicenda: tra **29 e 30 dicembre 2025** la questione è stata investita da pressioni e dichiarazioni politiche di rilievo internazionale, culminate in affermazioni pubbliche secondo cui la grazia sarebbe stata imminente, cui l'Ufficio del Presidente ha reagito con una smentita formale, ribadendo che l'istanza del **30 novembre** era sottoposta al percorso procedurale ordinario e che nessuna decisione risultava assunta; nel frattempo, il processo penale è proseguito regolarmente, come confermato anche dalle udienze di gennaio 2026, circostanza che segnala – sul piano fattuale – l'assenza di effetti sospensivi automatici della richiesta e, sul piano istituzionale, la permanenza della tensione tra la scelta governativa di politicizzare la clemenza e l'ordinario funzionamento della giurisdizione. In chiave comparativa, la controversia illumina bene la peculiarità israeliana: Israele, pur avendo un Presidente non posto a capo dell'Esecutivo, concentra nella Presidenza un potere che “sta tra” funzione simbolica e funzione esecutiva, con meccanismi di responsabilizzazione indiretta (in particolare la firma di conferma del Ministro della giustizia) e con un sindacato giudiziale dichiarato possibile solo in casi eccezionali, proprio a tutela dell'equilibrio tra poteri. In questo quadro, la richiesta di grazia del **30 novembre 2025** – e la mancanza, almeno fino a quando si scrivono queste pagine, di un esito

conclusivo – va registrata come snodo che incide simultaneamente su responsabilità politica del Primo Ministro, percezione pubblica della legalità e architettura dei *checks and balances* dell'ordinamento: un precedente potenzialmente idoneo, se accolto in forma anticipata, a ridefinire l'uso dell'istituto della grazia in Israele e, se respinto, a consolidare la prassi di auto-limitazione presidenziale quale garanzia della separazione dei poteri e dell'eguaglianza dinanzi alla legge.

#### 4. PRESIDENTE DELLO STATO DI ISRAELE

##### 4.1. Il potere di grazia del Presidente

Come abbiamo visto, nel periodo compreso tra **settembre** e **dicembre** 2025, l'attività del Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, non è stata caratterizzata da un intervento sistematico nello scontro istituzionale in atto, ma ha assunto rilievo costituzionale in relazione a un evento specifico e di portata eccezionale, ossia la presentazione, il **30 novembre**, di una [richiesta formale di grazia](#) presidenziale da parte del Primo Ministro in carica Benjamin Netanyahu, nell'ambito dei procedimenti penali pendenti a suo carico per reati di corruzione, frode e abuso di fiducia; la richiesta, avanzata prima della definizione giudiziaria dei processi e motivata dall'esigenza dichiarata di favorire la riconciliazione nazionale e la stabilità istituzionale in una fase di profonda crisi politica e costituzionale, ha immediatamente sollevato questioni di rilievo sistemico connesse all'estensione e ai limiti del potere di clemenza attribuito al Capo dello Stato dalla *Basic Law: The President of the State*, potere che, pur configurandosi come prerogativa discrezionale di natura essenzialmente simbolica e garantista, risulta tradizionalmente esercitato in una fase successiva alla formazione di una condanna definitiva; l'ufficio presidenziale ha confermato la ricezione della richiesta e l'avvio della procedura istruttoria prevista dalla prassi costituzionale, mediante la trasmissione dell'istanza agli organi competenti del Ministero della giustizia per l'acquisizione dei pareri tecnici e giuridici necessari, precisando al contempo che nessuna decisione sarebbe stata assunta senza un esame approfondito e senza una valutazione complessiva dell'interesse dello Stato e della tenuta dello Stato di diritto; la vicenda ha riaperto il dibattito pubblico e dottrinale sul ruolo del Presidente quale figura di garanzia *super partes*, sulla compatibilità di un intervento di clemenza in favore del Primo Ministro in carica con il principio di separazione dei poteri e sull'eventuale rischio di una torsione dell'istituto della grazia in senso politico, ma, nel periodo considerato, non si è tradotta in un atto formale conclusivo da parte del Capo dello Stato, né in ulteriori iniziative presidenziali dotate di autonoma rilevanza costituzionale.

## 5. CORTE SUPREMA

### 5.1. Le proposte di “spacchettamento” del ruolo dell’AG

Come abbiamo detto, nel corso degli ultimi mesi del 2025 la questione della riforma dell’istituto dell’*Attorney General* è stata uno dei nodi più contestati nel dibattito costituzionale israeliano, caratterizzata da un’accelerazione normativa che ha visto alla fine di ottobre e nel novembre 2025 la presentazione e l’avanzamento in sede parlamentare di più proposte di legge volte a “spacchettare” l’attuale combinazione di funzioni che l’Attorney General esercita; in particolare, il **29 ottobre 2025** la *Knesset* ha approvato in prima lettura un disegno di legge promosso dal presidente della Commissione per la Costituzione, la Legge e la Giustizia, Simcha Rothman, con 59 voti favorevoli e 44 contrari, che mirava a suddividere il mandato unico dell’*Attorney General* in tre ruoli distinti – consulente legale del governo, capo della procura di Stato e rappresentante dello Stato in giudizio – ciascuno nominato secondo procedure diverse e con un significativo indebolimento del carattere vincolante delle opinioni legali nei confronti dell’esecutivo; sotto il profilo tecnico, ai sensi di questo schema proposto il consigliere legale del governo non sarebbe più investito dell’autorità interpretativa vincolante del diritto esistente, il capo della procura di Stato verrebbe nominato dal ministro della Giustizia con l’approvazione della commissione parlamentare, e il rappresentante legale nei procedimenti civili e amministrativi sarebbe anch’esso soggetto alla direzione politica del ministero della Giustizia, con ciò configurando una sostanziale disarticolazione delle prerogative oggi concentrate nell’ufficio del Consigliere legale e con l’effetto di porre le nuove figure sotto l’influenza diretta del potere politico esecutivo; tali proposte non sono isolate ma accompagnano “nove diverse proposte di legge” analoghe discusse nella stessa sede parlamentare, che tendono a separare le competenze relative alla guida delle indagini penali da quelle di consulenza legale all’esecutivo, secondo tre modelli principali descritti dagli analisti istituzionali.

Sul piano giuridico, l’iniziativa incide su principi costituzionalmente sensibili nel diritto israeliano non codificato, dato che l’*Attorney General* – benché non direttamente disciplinato come istituto esplicito nelle *Basic Laws* – è riconosciuto nella prassi come interprete autorizzato del diritto e garante della legalità dell’azione pubblica, con funzioni volte tanto alla protezione dell’interesse pubblico nei rapporti con i ministeri quanto alla supervisione della procura di Stato in materia penale; la trasformazione di tale assetto appare dunque come una ridefinizione sistemica della separazione dei poteri e della tutela delle garanzie giuridiche, sollevando dubbi di costituzionalità circa l’eventuale perdita dell’indipendenza professionale dei futuri titolari delle nuove cariche e l’erosione dei meccanismi di controllo sul potere esecutivo.

I sostenitori delle proposte di legge hanno giustificato l’iniziativa invocando la necessità di eliminare conflitti di interesse tra le funzioni di consulenza e di azione penale, nonché di alleggerire il carico istituzionale concentrato in un’unica figura, ma critici giuridici e

osservatori istituzionali hanno prontamente evidenziato che, nel contesto in cui il Primo Ministro è sottoposto a procedimenti penali e l'*Attorney General* vigente è stato oggetto di tentativi di rimozione da parte del governo, l'avanzamento di proposte così radicali rischia di costituire un indebolimento dell'autonomia legale delle istituzioni e una politicizzazione degli organi di consulenza e di accusa, con possibili ripercussioni sulla consolidata funzione di custode del diritto affidata tradizionalmente all'*Attorney General*.

Il **2 dicembre**, l'*Attorney General* Gali Baharav-Miara ha pubblicamente avvertito che la proposta di legge “danneggerebbe lo stato di diritto e la democrazia”, sostenendo, in un parere consultivo articolato e ampio, che lo smantellamento dell'indipendenza dell'Ufficio rischierebbe di trasformare i consulenti legali da “autorità pubbliche indipendenti” in “avvocati privati” dipendenti dall'esecutivo. Il 5 gennaio i lavori della *Constitution, Law and Justice Committee* della *Knesset* hanno continuato a concentrarsi sul progetto, con il presidente della commissione, MK Simcha Rothman, che ha eliminato dal testo alcune clausole di moderazione – ad esempio quelle che avrebbero garantito una nomina semi-professionale o un mandato fisso a tempo – in favore di meccanismi di nomina completamente politici affidati a primo ministro e ministro della Giustizia. Il 7 gennaio 2026 la *Knesset* ha approvato in lettura preliminare un ulteriore disegno di legge volto a ridurre l'autorità dell'*Attorney General*, trasferendo i *legal advisers* dei singoli ministeri fuori dalla sua giurisdizione, misura che costituisce un altro passo nella ristrutturazione complessiva delle competenze legali nell'apparato di governo. (I fatti del 2026 verranno ovviamente approfonditi nel numero successivo di questa rubrica).

## 5.2. Lo scontro tra Governo e AG e l'intervento della Corte

Domenica **14 dicembre**, la Corte Suprema israeliana, riunita nella sua funzione di Alta Corte di Giustizia, ha stabilito all'unanimità (7–0) che la decisione di agosto del Governo di revocare dall'incarico la Procuratrice Generale Gali Baharav-Miara sia da considerare illegittima. La Corte ha infatti affermato che l'Esecutivo non abbia fornito una giustificazione giuridica adeguata alla modifica delle modalità di destituzione del Procuratore Generale e ha rilevato che il nuovo sistema elaborato a tal fine risulti strutturalmente viziato. Secondo i giudici, la modifica della disciplina procedurale ordinaria approvata l'8 giugno, con cui il Governo ha appunto variato la procedura di revoca del Procuratore Generale, è stata approvata in modo “affrettato” e “in assenza di un'adeguata base fattuale o giuridica, senza consultare gli organi professionali competenti e senza valutare soluzioni alternative” (trad. dell'autore, pp. 15 e 16).

La [sentenza](#), redatta dal Presidente della Corte Suprema Isaac Amit, ha affermato in modo esplicito che Baharav-Miara debba rimanere in carica quale Procuratrice Generale e conservare integralmente le proprie attribuzioni, precisando che qualsiasi atto volto a modificare il suo status o a limitarne i poteri costituirebbe una violazione dell'ordine costituzionale — una puntualizzazione atta ad anticipare possibili minacce o iniziative di disobbedienza da parte del Governo o di singoli ministri. Nel riportare la decisione dei

giudici, va sottolineato come la Corte si sia espressa all'unanimità, includendo dunque i quattro giudici di orientamento conservatore, tra i quali il Vicepresidente della Corte Suprema Noam Sohlberg e il giudice David Mintz.

Senza ripetere quanto già raccontato sulla vicenda nel [numero precedente della rubrica](#), il **1° settembre**, l'Alta Corte, riunita in composizione allargata, ha espresso all'unanimità una [raccomandazione formale rivolta al Governo affinché ritirasse la decisione di licenziamento](#), ammonendo che la sua esecuzione avrebbe minacciato direttamente l'equilibrio costituzionale e l'indipendenza dell'ufficio legale statale. Per il **3 settembre** è stata fissata un'udienza pubblica per discutere nel merito i numerosi [ricorsi depositati contro la revoca](#) (salvo poi rimandarla al **14 settembre**). Parallelamente, la stessa Baharav-Miara ha depositato un ricorso chiedendo alla Corte di dichiarare nulla l'intera procedura, sottolineandone la violazione dei principi di legalità, separazione dei poteri e certezza del diritto.

Tra l'udienza pubblica del **3 settembre** e la pronuncia definitiva del **14 dicembre**, la controversia è rimasta integralmente regolata dall'ordinanza cautelare che aveva sospeso gli effetti della decisione governativa, consentendo alla Corte di esaminare la causa senza il rischio di effetti irreversibili. In questo periodo si è chiusa la fase scritta del giudizio e il collegio ha proceduto a una valutazione approfondita dei supposti vizi del procedimento decisionale, rilevando in particolare l'assenza di un'adeguata istruttoria e di una difesa sostanziale da parte del governo.

Secondo i critici dell'Esecutivo, Baharav-Miara sarebbe stata rimossa unicamente per aver ripetutamente evidenziato che il Governo stava agendo in violazione della legge, e il nuovo procedimento sarebbe stato costruito *ad hoc* per consentirne la destituzione su basi politiche, anziché professionali. L'Esecutivo, dal canto suo, ha sostenuto di avere piena facoltà di modificare le modalità di nomina e revoca del Procuratore Generale, trattandosi di una procedura disciplinata esclusivamente da una risoluzione governativa del 2000 e non dalla legislazione primaria. Nella sentenza, la Corte ha tuttavia chiarito che anche tali risoluzioni sono soggette ai principi del diritto amministrativo, principi che la nuova procedura di destituzione del Procuratore Generale disattendeva in modo evidente.

Nella sentenza, i giudici osservano che gli argomenti presentati dal Governo in risposta ai ricorsi contro la destituzione di Baharav-Miara omettevano di affrontare in modo sostanziale le critiche relative ai vizi del procedimento decisionale, limitandosi a ribadire l'assunto secondo cui il Governo avrebbe il diritto di modificare decisioni precedenti. Secondo il Presidente Amit, tale circostanza sarebbe stata di per sé sufficiente per accogliere i ricorsi, soprattutto alla luce del rifiuto del Governo di inviare un proprio rappresentante a sostenere le sue argomentazioni nel corso delle varie udienze. Il Presidente della Corte ha tuttavia ritenuto opportuno esaminare nel merito anche le criticità della modifica della procedura di destituzione, sottolineando che le risoluzioni governative e, più in generale, ogni atto amministrativo deve poggiare su "*una solida base fattuale*", la cui rilevanza cresce in proporzione all'impatto della decisione. Amit ha ricordato che la risoluzione del 2000, che disciplinava le modalità di nomina e revoca del Procuratore Generale, si fondava a sua volta

sulle raccomandazioni della Commissione Shamgar, la quale aveva esaminato la questione per un intero anno.

La Commissione in questione aveva infatti raccomandato il ricorso a un comitato pubblico e professionale, al fine di garantire l'indipendenza della funzione e di sottrarla a contingenze politiche, in considerazione del ruolo cruciale del Procuratore Generale, che, come osservato, cumula le funzioni di capo dell'azione penale e di principale consigliere giuridico dell'Esecutivo. Secondo la sentenza, la risoluzione governativa n. 3125 del **9 giugno**, con cui il Governo modificava i criteri di selezione dell'AG, compromette tale delicato equilibrio e riveste pertanto un'importanza decisiva per il futuro funzionamento dell'istituzione del Procuratore Generale e per il suo rapporto con l'Esecutivo. Amit ha inoltre evidenziato significativi elementi ulteriori: il Governo aveva concesso soltanto due giorni lavorativi tra la pubblicazione del testo della risoluzione e il voto di approvazione, non aveva consultato esperti o organi professionali in merito agli effetti sostanziali della riforma sulla natura dell'incarico, né aveva richiesto un parere giuridico all'Ufficio del Procuratore Generale su una questione di così elevata sensibilità istituzionale. La sentenza rileva inoltre come il Governo avesse già manifestato l'intenzione di destituire Baharav-Miara prima ancora di richiedere un parere sulla legittimità di tale decisione, e che fosse ricorso alla modifica della procedura di revoca solo dopo il fallimento del tentativo di rimozione secondo il meccanismo originario. A questo proposito il testo della sentenza dichiara in punti diversi che il cambiamento della procedura di destituzione sia nato principalmente come risposta all'insoddisfazione del Governo rispetto ai potenziali membri del comitato pubblico-professionale e come tentativo di superare *ex post* tale ostacolo.

Poiché la risoluzione governativa che modificava la procedura di destituzione è stata ritenuta non valida, la decisione di revocare Baharav-Miara risulta ora, conseguentemente, nulla e priva di effetti giuridici. La Corte ha infine precisato che non avrebbe esaminato le argomentazioni del Governo volte a giustificare la destituzione nel merito, rilevando che tali questioni dovrebbero essere eventualmente sottoposte al comitato pubblico e professionale competente per la nomina e la revoca del Procuratore Generale.